

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 682</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVIGLIASSO PAOLA, ZOSO, STELLA, CARLOTTO, QUARENghi VITTORIA, AMALFITANO, CASATI, BARDOTTI, SAVINO**

*Presentata il 28 ottobre 1976*

Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477 recita: « Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza ».

Anche se in tale comma è usato il futuro, pare evidente ai proponenti che il legislatore non ha inteso riferire l'inizio del riconoscimento del titolo ad avere computato il servizio previsto nell'articolo in questione in un momento da definirsi con apposita norma e comunque posteriore alla data di entrata in vigore della legge. Infatti nei tre commi dell'articolo 14 sono disciplinate materie fra loro diverse e non assimilabili, per cui non può arguirsi che dall'essere prevista una disciplina futura della materia di cui al primo comma, lo stesso debba valere per il secondo comma. È chiaro, al contrario, che la disposizione di cui al secondo comma del citato articolo 14 (per cui pure è usato il futuro) deve ritenersi precettiva, e cioè immediatamente operante, nel senso che ha riconosciuto sotto il profilo sostan-

ziale il diritto a chiedere il riscatto dei servizi prestati presso scuole e istituti legalmente riconosciuti, mentre l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 è semplice norma di attuazione volta a disciplinare le modalità del riscatto stesso.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 poi agli articoli 116 e 117 si limita a richiamare la disciplina generale del trattamento di quiescenza prevista dal testo unico sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nel secondo comma del citato articolo 116 fissa la misura del contributo di riscatto al 18 per cento senza nulla precisare in ordine alla data da cui decorre il riconoscimento del beneficio.

Ne consegue l'infondatezza della interpretazione opposta secondo cui i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 477 del 1973 avrebbero decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

A tali argomentazioni di natura strettamente giuridica è da aggiungersi la considerazione di natura sociale ed umana secondo cui non appare equa tale interpretazione che priverebbe del beneficio della pensione docenti anziani che, solo riscattando in tutto o in parte il servizio previsto nelle condizioni di cui al citato secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 lu-

glio 1973, n. 477, raggiungono il periodo minimo di servizio per avere diritto alla pensione.

Si aggiunga che l'onere per il bilancio dello Stato, stante anche la misura assai elevata del contributo richiesto, sarebbe praticamente irrilevante.

I proponenti ritengono pertanto di presentare la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I benefici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, numero 477, con le modalità stabilite dall'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dell'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si applicano alle cessazioni dal servizio intervenute in data non anteriore al 30 settembre 1973 e sulla base della domanda di riscatto presentata non anteriormente alla data predetta.

### ART. 2.

All'onere finanziario si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.